



Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

F.S.S.I. – Piazzale degli Archivi 41 - 00144 Roma - C.F. 97388210581 – P.I. 10464691004
Tel. 06 83559028 - www.fssi.it



PROC. 1/2023

TRIBUNALE FEDERALE Federazione Sport Sordi Italia

Il Tribunale Federale, nelle persone di

Avv. Carlo Carrese

Presidente

Avv. Angelo De Crescenzo

Componente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 1/2023 FSSI c/ ASD GSS Torino e Presidente Cav. Armando Zagatti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 13.07.2023, prot. n. 1286, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento della ASD GSS Torino, in persona del Suo Presidente Cav. Armando Zagatti, e dello stesso Presidente Cav. Armando Zagatti dinanzi al Tribunale Federale della FSSI per rispondere della violazione del principio di lealtà e correttezza sancito dagli artt. 6 del Codice di Comportamento Sportivo dei Tesserato, 59 del Regolamento di Giustizia FSSI e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in relazione al trasferimento a titolo temporaneo del giocatore Amas Fabio per un periodo (1-30 aprile 2023) non autorizzato dalla ASD REAL E NON SOLO, società di appartenenza del predetto giocatore.

La prova del fatto emerge documentalmente dalla presenza agli atti dell'Ente di due moduli di trasferimento temporaneo (uno con termine al 31.03.2023, l'altro al 30.04.2023) entrambi recanti data del 20.12.2022 e dunque contraddittori tra di loro. Infatti, la ASD REAL E NON SOLO ha segnalato alla Procura tale anomalia con esposto datato 30.05.2023, confermando di non aver mai autorizzato l'estensione del prestito sino al 30.04.2023.

A seguito dell'attività di indagine della Procura, la ASD GSS TORINO - a mezzo di nota datata 29.06.2023 del Suo Presidente Cav. Armando Zagatti - ammetteva l'addebito asserendo di aver



Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

F.S.S.I. – Piazzale degli Archivi 41 - 00144 Roma - C.F. 97388210581 – P.I. 10464691004
Tel. 06 83559028 - www.fssi.it



posticipato ad un termine successivo il prestito, nell'erronea convinzione di un tacito assenso della ASD REAL E NON SOLO.

Tutte queste risultanze probatorie hanno indotto la Procura Federale a formulare l'atto di deferimento sopra riportato ed a chiedere la fissazione dell'udienza per la discussione del procedimento disciplinare.

Il Tribunale Federale fissava l'udienza per la trattazione alla data del 08.09.2023, invitando il deferito a presentare memorie e /o documenti a difesa.

All'udienza del 08.09.2023, nessuno compariva per gli incolpati ASD GSS Torino ed il Suo Presidente Cav. Armando Zagatti, né venivano presentate memorie difensive.

Il Tribunale acquisito il fascicolo delle indagini e verificata la regolarità delle comunicazioni invitava il Procuratore a precisare le proprie conclusioni.

Il Procuratore chiedeva per il Presidente Cav. Zagatti ammonizione consistente in richiamo verbale e per la ASD GSS Torino una ammenda di € 1.200,00 (milleduecento).

Il Tribunale decideva come da dispositivo letto in udienza e si riservava il termine di giorni 15 per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli addebiti mossi agli incolpati ASD GSS Torino ed il Suo Presidente Cav. Armando Zagatti sono fondati.

Come noto, il principio di lealtà, correttezza e probità comporta che le parti adeguino il proprio comportamento ed il proprio operato ad un generale e diffuso rispetto di tutti i valori tutelati nell'ordinamento sportivo: condotta questa che non può ritenersi rispettata lì dove una delle parti, nel caso specifico la ASD GSS TORINO ed il Suo Presidente abbiano posticipato il trasferimento di un giocatore all'insaputa e senza alcuna autorizzazione della società di appartenenza.

La condotta illecita è documentalmente comprovata dall'esistenza di due documenti contenenti entrambi il trasferimento temporaneo del giocatore (uno con termine al 31.03.2023, l'altro al 30.04.2023) entrambi recanti data del 20.12.2022 e quindi palesemente discordanti tra loro, nonché, dalla stessa società di appartenenza del giocatore - la ASD REAL E NON SOLO - che ha segnalato il fatto, confermando di non aver autorizzato il prolungamento del prestito fino al 30.04.2023.

In ragione di quanto sopra, si ritiene che la condotta degli incolpati integri le violazioni degli artt. 6 del Codice di Comportamento Sportivo dei Tesserato, 59 del Regolamento di Giustizia FSSI e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; vista la condotta processuale dei deferiti che hanno



Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

F.S.S.I. – Piazzale degli Archivi 41 - 00144 Roma - C.F. 97388210581 – P.I. 10464691004
Tel. 06 83559028 - www.fssi.it



comunque ammesso i fatti loro ascritti, si ritiene di applicare la sanzione dell'ammonizione del richiamo verbale al Presidente Cav. Uff. Rag. Armando Zagatti, in proprio, mentre si ritiene di comminare alla ASD GSS TORINO una ammenda di importo inferiore a quello richiesto dal Procuratore, pari ad € 700,00 (settecento), come meglio indicato in dispositivo, letto all'udienza dell'08.09.2023.

Roma, 21.09.2023

Il Tribunale Federale

Avv. Carlo Carrese

Firmato digitalmente da: CARRESE CARLO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 21/09/2023 18:46:11

Avv. Angelo De Crescenzo

Firmato digitalmente da: Angelo De Crescenzo
Data: 21/09/2023 18:37:05

Avv. Rossana Muolo



Si comunichi a cura della Segreteria del Tribunale.

DEPOSITATO OGGI

Roma, 26/09/2023

La Segreteria

